



Ordine dei Dottori Commercialisti
Ed Esperti Contabili della Provincia di Prato

Via PEC: segreteria@odcecprato.legalmail.it

Oggetto: Procedimento di cancellazione d'ufficio di n. 3.652 PEC irregolari. Direttiva MiSE - Ministero Giustizia del 13.07.2015

Come noto, a seguito della Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero della Giustizia del 13 luglio 2015, emanata con l'obiettivo di uniformare l'applicazione della normativa e garantire la completezza e l'attendibilità delle informazioni presenti nel Registro delle Imprese, l'Ufficio **ha avviato** un'intensa attività di verifica sugli indirizzi PEC dichiarati dalle imprese.

Poiché per ciascuna impresa individuale o società la normativa vigente richiede l'iscrizione nel Registro delle Imprese di un indirizzo PEC **valido e attivo**, che sia nella **esclusiva titolarità dell'impresa**, **con notifica effettuata tramite pubblicazione sull'albo camerale on line**, l'Ufficio ha invitato n. 3.652 imprese titolari di PEC revocata dal gestore, a dichiarare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata che risponda alle caratteristiche sopra precisate.

L'elenco delle imprese in commento è disponibile sul sito della Camera di Commercio di Prato al seguente indirizzo: http://www.po.camcom.it/servizi/rimprese/generale/pec_canc.php.

Decorsi **30 giorni** dall'avvenuta pubblicazione dell'invito sull'albo camerale *on line* della Camera di Commercio di Prato (**il termine finale è il 30 marzo 2017**) senza che sia stato comunicato un nuovo indirizzo PEC, ovvero riattivata la vecchia casella, la documentazione verrà trasmessa al Giudice del Registro delle Imprese affinché provveda, a norma dell'art. 2190 del codice civile, a rimuovere dal Registro l'indirizzo PEC non più valido.

Il provvedimento del Giudice del Registro farà sì che l'impresa risulterà priva di un indirizzo PEC nelle visure e nei certificati ordinari. Ciò genererà alcune conseguenze negative:

1. le successive domande di iscrizione di fatti o atti di Suo interesse, relativi alla Sua impresa, non potranno essere gestite. Saranno quindi 'sospese' in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo PEC e, in mancanza, verranno infine rifiutate;
2. in base alle indicazioni ministeriali sarà conseguentemente applicabile anche la sanzione amministrativa prevista dagli artt. 2194 e 2630 del codice civile.

Date le predette conseguenze per le imprese, si richiede la collaborazione dell'Ordine in indirizzo, affinché tramite i propri iscritti, sia verificata la validità dell'indirizzo PEC delle imprese loro clienti. Nel caso in cui debba essere comunicata una nuova PEC, si ricorda che la relativa pratica è esente dal pagamento di imposta di bollo e diritti di segreteria.

Ringraziando fin da ora per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Conservatore
(Dott.ssa Silvia Borri)

Documento informatico originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005, sottoscritto con firma digitale conformemente alle regole tecniche del DPCM 22 febbraio 2013 e conservato secondo le regole tecniche del DPCM 3 dicembre 2013.